

COMUNE DI FONTANELLATO
TASI 2019 - INFORMAZIONI UTILI

Normativa di riferimento	<p>Il comma 639 della Legge n° 147/2013 (Legge di stabilità 2014), così come modificato dal comma 14 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) istituisce a decorrere dall' 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC). La IUC si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta municipale propria (IMU) • del tributo per i servizi indivisibili (TASI) • della tassa sui rifiuti (TARI)
Presupposto della TASI	<p>Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale sole se classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 , e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</p> <p>Dal 1° gennaio 2016 la tasi non è dovuta sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, solo se classificate nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze.</p> <p><u>Per l'anno 2019 nel comune di Fontanellato la Tasi deve essere pagata solo sui i fabbricati rurali strumentali e sulle abitazioni principali classificate nella categorie A/1, A/8 e A/9.</u></p>
Esclusioni	<p>Sono esclusi dalla TASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terreni agricoli • aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative • aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva <p>Dal 1° gennaio 2016 sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, solo se classificate nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze.</p>
Soggetti passivi TASI	<p>La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili.</p> <p>Nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte (90%) è dovuta dal possessore.</p> <p><u>Per il comune di Fontanellato questa casistica si applica solo per i fabbricati rurali strumentali affittati.</u></p>
Base imponibile TASI	<p>La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'imposta municipale propria IMU.</p>
Riduzione base imponibile TASI	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo</p>

	<p>dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; b. il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, purchè non classificata in A/1, A/8 o A/9; c. il comodato deve essere registrato. <p>Il possesso dei requisiti per usufruire della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2019.</p> <p><u>Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art 1, comma 1092, della legge n° 145/2018 – legge di Bilancio 2019).</u></p> <p>Nel caso di concessione in comodato di un'abitazione storica, opera la doppia riduzione ovvero riduzione del 50% per immobile storico e ulteriore riduzione del 50% per immobili in comodato (risposta del MEF per Telefisco 2016).</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998, l'aliquota TASI è determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune ridotta del 25%, <u>Per l'anno 2019 nel comune di Fontanellato la tasi non si applica per le casistiche sopra indicate.</u></p>
Termini di Versamento per l'anno 2018	Rata di acconto: Versamento da effettuarsi entro il 17/06/2019 utilizzando le aliquote approvate con Delibera di C.C. n° 57 del 28.12.2018. Rata a saldo: Versamento da effettuarsi entro il 16/12/2019 E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 17/06/2019 .
Modalità di versamento	Il tributo è versato in autoliquidazione tramite modello F24 ordinario o semplificato oppure apposito bollettino di conto corrente postale. Il versamento si effettua solo per importi annui superiori a € 12,00 con arrotondamento all'Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).
Codici Tributo	Con Risoluzione n. 46/E del 24/04/2014, l'Agenzia Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento tramite modello F24: "3958" - abitazione principale e relative pertinenze "3959" - fabbricati rurali ad uso strumentale "3960" - aree fabbricabili

	"3961" - altri fabbricati
Dichiarazione	I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ALIQUOTE TASI 2019

Approvate con atto di Consiglio Comunale n. 57 del 28.12.2018
(sono state riconfermate le aliquote e detrazioni vigenti nell'anno 2018)

<p>0,25 per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SOLO SE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9.</p> <p>E' soggetta alla Tasi l'abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, gli' immobili, iscritti o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nelle categorie catastali A1, A8 e A9, come unica unità immobiliare, nella quale il titolare del diritto reale e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, sarà soggetta a TASI solo l'unità immobiliare e le relative pertinenze denunciate dal soggetto passivo come abitazione principale ai fini IMU.</p>
<p>DETRAZIONE</p>	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 200,00.</p> <p>La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si</p>

	<p>detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 50,00 in caso di valore ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00 del nucleo familiare che adibisce l'immobile ad abitazione principale. Il diritto alla detrazione è subordinato alla presentazione, entro il 31 dicembre 2018, della dichiarazione ISEE (in corso di validità), riferita all'anno precedente rispetto a quello di competenza del versamento del tributo. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Complessivamente la detrazione massima non può superare € 250,00.</p>
0,25 per cento	<p>ALIQUOTA PER FABBRICATI POSSEDUTI DA ANZIANI O DISABILI</p> <p>E' soggetta alla TASI l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 , adibita ad abitazione principale del soggetto passivo anziano o disabile, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti sia parzialmente che interamente locata.</p>
0,10 per cento	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133 (edifici atti a proteggere le piante (serre); edifici atti alla conservazione di prodotti agricoli; edifici destinati al ricovero di macchine agricole; edifici destinati all'allevamento e al ricovero degli animali; edifici destinati all'agriturismo; abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; edifici atti alle persone addette all'attività di alpeggio in zona montagna; locali destinati ad ufficio dell'azienda agricola; edifici destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi; edifici atti all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso).</p>
ZERO	<p>Per le aree fabbricabili e per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra indicate e comprese quelle sotto elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A2, A3 e A4, A5, A6 e A7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo anziano o disabile, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti sia parzialmente che interamente locata; • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari , anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D. M. 22 aprile 2008; • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli

	<p>effetti civili del matrimonio;</p> <ul style="list-style-type: none">• unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;• una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locale o data in comodato d'uso• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
--	--